



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.RO 68 Reg. Gen.	OGGETTO: Partecipazione all'attività di contrasto all'evasione fiscale : Approvazione nuovo Protocollo d'Intesa con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza - Autorizzazione alla sottoscrizione
DATA 27/5/2015	

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTISETTE del mese di MAGGIO alle ore 13.00.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
CELLAMARE Sig. Alfredo Oscar	VICESINDACO	presente
PRENNA ins. Giovanni	ASSESSORE	presente
DE MARINIS dott. Gianrocco	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
RUBINO sig. Alessandro	ASSESSORE	presente

()

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. CAVALIERI dr Luigi in qualità di SEGRETARIO GEN.;

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSI i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria espressi ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000 dai responsabili dei servizi riportati in calce alla proposta;

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione che segue dichiarandola, con distinta unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000 :

LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona il Sindaco avv. Giovanni Gugliotti:

- RICHIAMATO** l'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, successivamente modificato prima dall'art. 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e poi dall'art. 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede - al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa - la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo una quota pari al 50% della quota dei tributi statali sulle maggiori somme riscosse anche a titolo non definitivo;
- **L'art. 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, e successive modificazioni, che stabilisce - per gli anni dal 2012 al 2017 - l'elevazione al 100% delle maggiori somme riscosse, anche a titolo non definitivo, quale quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale; l'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che specifica la partecipazione dei Comuni all'accertamento di redditi delle persone fisiche;**
 - **Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, che disciplina le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;**
 - **Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 26 novembre 2008 che delinea le modalità tecniche di trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali ed 3 i criteri di ripartizione della quota spettante in caso di segnalazione dello stesso soggetto da parte di più Comuni;**
 - **L'articolo 83 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, che - ai commi 11, 16 e 17 - stabilisce specifiche tipologie di informazioni oggetto di segnalazioni da parte dei Comuni nell'ambito della loro partecipazione all'accertamento dei tributi statali;**
 - **Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata del 23 marzo 2011, che individua i tributi su cui calcolare la quota di compartecipazione e le sanzioni spettanti ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione;**
 - **Il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2011, che fissa i criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai Comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo;**
 - **Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 maggio 2012, con il relativo allegato tecnico, che ha ulteriormente dettagliato le modalità operative e telematiche di comunicazione tra enti locali e centrali coinvolti nel processo di partecipazione;**
 - **Il protocollo d'Intesa nazionale sottoscritto in Roma il 19 maggio 2014 dall'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l'ANCI e l'IFEL, finalizzato a definire strumenti e soluzioni atti a favorire ed incrementare la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi statali;**
 - **L'art. 5 del predetto protocollo nazionale che prevede, a livello territoriale, la sottoscrizione congiunta di specifiche convenzioni o protocolli d'intesa da parte di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza con i singoli Comuni della regione di competenza, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel protocollo nazionale;**
 - **Il protocollo d'intesa sottoscritto in Bari l'11 marzo 2015 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia, la Guardia di Finanza - Comando Regionale Puglia e l'ANCI Puglia, finalizzato a definire attività e strumenti utili alla uniforme diffusione, su tutto il territorio regionale, del processo di partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi statali, nonché al suo efficientamento e miglioramento qualitativo nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;**

CONSIDERATO che questa Amministrazione comunale aveva già condiviso le finalità della succitata normativa giusta delibera di Giunta Comunale n. 25 del 20/09/2012 con la quale aveva aderito al precedente Protocollo d'Intesa;

RITENUTO opportuno aderire e partecipare all'attività di accertamento, finalizzata al contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;

DATO ATTO che per la complessità delle verifiche e dei controlli che si renderanno necessari, dovranno essere coinvolti vari uffici dell'ente comunale: ufficio tributi, ufficio commercio, ufficio urbanistica, ufficio patrimonio, polizia municipale, servizi sociali ecc...;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL reso dal responsabile del servizio finanziario;

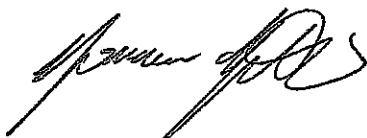
Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale nonché motivazione della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** il protocollo d'intesa sottoscritto in Bari l'11 marzo 2015 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia, la Guardia di Finanza - Comando Regionale Puglia e l'ANCI Puglia, finalizzato a definire attività e strumenti utili alla uniforme diffusione, su tutto il territorio regionale, del processo di partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi statali, nonché al suo efficientamento e miglioramento qualitativo nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;
3. **DI FAR** partecipare il Comune di Castellaneta al recupero dell'evasione fiscale dei tributi erariali, così come previsto dall'art.1 del D.L. 203/2005;
4. **DI INCARICARE** e autorizzare il Sindaco, a tal fine, a rappresentare il Comune di Castellaneta ai fini della sottoscrizione del suddetto protocollo;
5. **DI INDIVIDUARE** nel Responsabile del Servizio finanziario il funzionario competente alla supervisione di tutta l'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per il contrasto all'evasione ed elusione fiscale delle entrate erariali;
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto, per quanto di competenza e d'interesse, a tutti i responsabili dei servizi del Comune;
7. **DI TRASMETTERE**, infine, la presente deliberazione all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia, con sede in Bari, Via G. Amendola, n.201, al fine concordare la sottoscrizione del protocollo d'intesa per l'attivazione di idonee procedure atte al recupero dell'evasione ed elusione fiscale.

Quindi, con successiva e separata votazione, delibera dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 u.c. TUEL n. 267/00.

Il proponente:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

F.to GUGLIOTTI avv. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAVALIERI dr Luigi

SI DICHIARA che la presente copia ~~è conforme~~ all'originale depositata agli atti di questo Comune.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr Luigi CAVALIERI

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il 04/06/2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al / /2015;

CHE, ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi, 04/06/2015 (prot. n.),

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr Luigi CAVALIERI

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -

[X]- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr Luigi CAVALIERI

1

[] -

- () - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- () - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- () - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA delle ENTRATE – Direzione Regionale della Puglia, con sede in Bari (BA), via Amendola n. 201/7, rappresentata dal dott. Giovanni Achille Sanzò, in qualità di Direttore Regionale della Puglia;

GUARDIA di FINANZA – Comando Regionale Puglia, con sede in Bari (BA), Largo Trizio n. 1, rappresentata dal Gen. D. Giuseppe Vicanolo, in qualità di Comandante Regionale della Puglia;

COMUNE di, con sede in (...), via rappresentato dal
Nome Cognome, in qualità di

da qui in avanti **“Parti”**

VISTI

- ✓ l'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, successivamente modificato prima dall'art. 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e poi dall'art. 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede - al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa - la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo una quota pari al 50% della quota dei tributi statali sulle maggiori somme riscosse anche a titolo non definitivo;
- ✓ l'art. 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, e successive modificazioni, che stabilisce - per gli anni dal 2012 al 2017 - l'elevazione al 100% delle maggiori somme riscosse, anche a titolo non definitivo, quale quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale;
- ✓ l'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che specifica la partecipazione dei Comuni all'accertamento di redditi delle persone fisiche;
- ✓ il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, che disciplina le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- ✓ il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 26 novembre 2008 che delinea le modalità tecniche di trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali ed

i criteri di ripartizione della quota spettante in caso di segnalazione dello stesso soggetto da parte di più Comuni;

- ✓ l'articolo 83 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, che - ai commi 11, 16 e 17 - stabilisce specifiche tipologie di informazioni oggetto di segnalazioni da parte dei Comuni nell'ambito della loro partecipazione all'accertamento dei tributi statali;
- ✓ il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata del 23 marzo 2011, che individua i tributi su cui calcolare la quota di compartecipazione e le sanzioni spettanti ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione;
- ✓ il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2011, che fissa i criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai Comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo;
- ✓ il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 maggio 2012, con il relativo allegato tecnico, che ha ulteriormente dettagliato le modalità operative e telematiche di comunicazione tra enti locali e centrali coinvolti nel processo di partecipazione;
- ✓ il protocollo d'Intesa nazionale sottoscritto in Roma il 19 maggio 2014 dall'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l'ANCI e l'IFEL, finalizzato a definire strumenti e soluzioni atti a favorire ed incrementare la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi statali;

- ✓ l'art. 5 del predetto protocollo nazionale che prevede, a livello territoriale, la sottoscrizione congiunta di specifiche convenzioni o protocolli d'intesa da parte di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza con i singoli Comuni della regione di competenza, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel protocollo nazionale;
- ✓ il protocollo d'intesa sottoscritto in Bari l'11 marzo 2015 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia, la Guardia di Finanza – Comando Regionale Puglia e l'ANCI Puglia, finalizzato a definire attività e strumenti utili alla uniforme diffusione, su tutto il territorio regionale, del processo di partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi statali, nonché al suo efficientamento e miglioramento qualitativo nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

- 1.1 Le Parti si impegnano, tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei rispettivi poteri istituzionali, a sviluppare progressivamente ogni utile sinergia finalizzata alla prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, secondo criteri di efficienza, economicità e collaborazione amministrativa.
- 1.2 La Direzione Regionale della Puglia garantisce il coordinamento dell'attività degli Uffici, al fine di assicurare l'utilizzo delle segnalazioni qualificate nella predisposizione del piano annuale dei controlli, secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata e compatibilmente con gli obiettivi fissati dalla Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate.
- 1.3 La Guardia di Finanza garantisce il coordinamento dell'attività dei Reparti del Corpo, al fine di assicurare l'utilizzo delle segnalazioni qualificate nella

predisposizione del piano annuale dei controlli, secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata e compatibilmente con gli obiettivi fissati dalla Direttiva Generale annuale per l'Azione Amministrativa e la Gestione del Ministro dell'Economia e delle Finanze e dalle istruzioni di servizio emanate dal Comandante Generale della Guardia di Finanza.

1.4 La Direzione Regionale della Puglia, il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza e il Comune individuano di concerto percorsi formativi e di informazione tendenti alla massima partecipazione condivisa all'attività di contrasto all'evasione e alla migliore definizione della segnalazione qualificata. In tale contesto, la Direzione Regionale della Puglia si impegna a fornire ogni utile supporto informativo nonché indicazioni operative in ordine a tipologie e modalità dell'attività di accertamento.

1.5 In particolare, le Parti ritengono che gli obiettivi prefissati possano essere perseguiti mediante:

- a) il monitoraggio delle segnalazioni inviate dal Comune e le risultanze che le stesse hanno avuto in termini di accertamento, nonché la diffusione delle buone pratiche riscontrate sul territorio nello svolgimento delle attività di partecipazione all'accertamento;
- b) il costante confronto tra le Parti contraenti da realizzarsi anche attraverso la rete di referenti prevista al successivo art. 3.

Art. 2

2.1 Il Comune:

- a) collabora con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza al fine di agevolare un'approfondita conoscenza del territorio, fornendo dati e notizie utili sulla realtà socio-economica locale;
- b) favorisce la necessaria collaborazione tra le diverse strutture comunali, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza;

- c) trasmette agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e ai Reparti della Guardia di Finanza competenti le "Segnalazioni qualificate" inerenti agli ambiti d'intervento definiti dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
- 2.2 Si intendono "Segnalazioni qualificate", le segnalazioni che riguardano posizioni soggettive per le quali sono stati rilevati fatti, atti, negozi giuridici e quant'altro evidenzia fenomeni evasivi senza necessità di ulteriori elaborazioni logiche.
- Le posizioni segnalate dal Comune devono caratterizzarsi per l'assoluta certezza del comportamento evasivo o elusivo del soggetto operante sul proprio territorio di competenza, nella consapevolezza che detto comportamento integri i presupposti per la contestazione della condotta antigiusuristica anche con riferimento ai tributi erariali.
- Le segnalazioni inviate dal Comune sono corredate dal nominativo del responsabile dell'Ente locale che ha originato la trattazione con il relativo recapito telefonico.
- 2.3 Gli ambiti oggetto di segnalazione sono quelli previsti dal citato provvedimento del 3 dicembre 2007 ed ulteriormente definiti, in termini di competenza con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2012/78785 del 29 maggio 2012. Gli ambiti specifici in riferimento ai quali possono essere trasmessi i flussi informativi all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza vengono elencati nell'Allegato 1 al presente protocollo d'intesa.

Art. 3

- 3.1 Per il raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo le Parti si impegnano a costituire una rete di referenti composta dal personale individuato dalle tre istituzioni.

- 3.2 I referenti realizzano un costante confronto tra loro in merito all'individuazione di peculiari fenomenologie evasive presenti sul territorio comunale, per meglio indirizzare le attività istruttorie del Comune finalizzate alla predisposizione e all'invio delle "Segnalazioni qualificate".
- 3.3 Per il funzionamento della rete di referenti ogni istituzione mette a disposizione le proprie strutture. Le spese eventualmente necessarie per il funzionamento della rete dei referenti sono sostenute da ciascuna delle Parti per quanto di rispettiva competenza.

Art. 4

- 4.1 Per la trasmissione delle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia di Finanza, il Comune si avvale dei servizi appositamente predisposti messi a disposizione nell'ambito della procedura informatica fornita dall'Agenzia a seguito della sottoscrizione della Convenzione di cooperazione informatica stipulata, secondo le specifiche tecniche definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2008/175466 del 26 novembre 2008 e successivamente integrate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2012/78785 del 29 maggio 2012.
- 4.2 I dati e le notizie raccolti sono trasmessi nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.
- 4.3 Il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza è riservato esclusivamente agli operatori/militari incaricati dell'attività di accertamento e contrasto all'evasione, vincolati all'obbligo del segreto d'ufficio di cui all'art. 66 del d.P.R. n. 633/1972 e art. 68 del d.P.R. n. 600/1973.

Art. 5

La Direzione Regionale della Puglia e la Guardia di Finanza garantiscono la disponibilità di propri rappresentanti per incontri formativi sul tema della partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale.

Art. 6

Il presente protocollo d'intesa ha validità di due anni a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo alla scadenza, d'intesa tra le Parti e previa verifica dei risultati ed aggiornamento degli obiettivi.

Art. 7

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, le Parti faranno riferimento al protocollo d'intesa nazionale ed al protocollo d'intesa regionale.

Bari, GG/MESE/ANNO

Agenzia delle Entrate

Il Direttore Regionale della Puglia
(Giovanni Achille Sanzò)

Guardia di Finanza

Il Comandante Regionale Puglia
(Giuseppe Vicanolo)

Comune di

Il Sindaco
(Nome Cognome)

ALLEGATO 1

Segnalazioni qualificate da parte dei Comuni all'Agenzia delle Entrate
e alla Guardia di Finanza

AMBITO D'INTERVENTO 1 - Segnalazione Commercio e Professioni

A) Svolgimento attività senza Partita IVA

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza** e possono essere inserite solo attraverso l'indicazione del codice fiscale.

B) Svolgimento attività diversa da quella rilevata

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza **dell'Agenzia delle Entrate** e possono essere inserite solo attraverso l'indicazione della partita IVA.

C) Ricavi/compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza** e possono essere inserite solo attraverso l'indicazione della Partita IVA.

D) Affissione pubblicitaria abusiva

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza** e possono essere inserite attraverso l'indicazione del codice fiscale o della Partita IVA.

E) Ente non commerciale con attività lucrativa

Tale tipologia è suddivisa in due sottocategorie:

- 1) Segnalazioni relative a soggetti iscritti a registri gestiti da enti pubblici (ad esempio: Onlus, Organizzazioni di Volontariato, ecc.)

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza **dell'Agenzia delle Entrate**.

2) Segnalazione relativa ad altri soggetti non rientranti nei casi precedenti (ad esempio: circoli ricreativi)

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza**.

AMBITO D'INTERVENTO 2 - Urbanistica e Territorio

A) Opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione di terreni

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle Entrate**.

B) Professionista od imprenditore che ha partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio

Tale tipologia è suddivisa in due sottocategorie:

1) segnalazioni relative ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio.

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle Entrate**.

2) segnalazioni relative agli imprenditori che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio.

Tali segnalazioni sono di competenza solo della **Guardia di Finanza**.

AMBITO D'INTERVENTO 3 - Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare

A) Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle Entrate**.

B) Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati

Tali segnalazioni sono di competenza solo della **Guardia di Finanza**.

C) Accertamento per omessa dichiarazione ICI / IMU / TASI

Segnalazioni riguardanti la mancata od infedele dichiarazione della rendita catastale dell'immobile.

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle Entrate**.

D) Accertamento per omessa dichiarazione TARSU – TIA / TARES / TARI

Segnalazioni riguardanti la possibile locazione in nero.

Tali segnalazioni sono di competenza solo della **Guardia di Finanza**.

E) Revisione di rendita catastale ex art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle Entrate**.

AMBITO D'INTERVENTO 4 - Segnalazione Residenze Fiscali all'estero

A) Esito negativo del procedimento di conferma di espatrio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle Entrate**.

B) Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile a seguito di vigilanza nel triennio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle Entrate**.

C) Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile a seguito di vigilanza oltre il triennio

Tali segnalazioni sono di competenza solo della **Guardia di Finanza**.

AMBITO D'INTERVENTO 5 - Beni Indicanti Capacità Contributiva

La tipologia è suddivisa in due sottocategorie:

A) Segnalazioni relative a “soggetti per i quali, di fatto e di diritto, siano riconducibili beni indicativi di capacità contributiva”.

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle Entrate**.

B) Segnalazioni relative a “soggetti interponenti”.

Tali segnalazioni sono di competenza solo della **Guardia di Finanza**.